



COMUNE DI COLONNA

Città Metropolitana di Roma Capitale
00030 - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 23/09/2019

OGGETTO: Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali. Distretto Socio-sanitario RM 6.1.

L'anno **2019**, il giorno **ventitre** del mese di **settembre** alle ore **16:00**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Sindaco, con avvisi inviati all'indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Straordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
GIULIANI FAUSTO	PRESENTE	ABBALLE DAMIANO	PRESENTE
BARTOLI RICCARDO	PRESENTE	CASCIA GIORGIO	PRESENTE
SANTORO VINCENZO	PRESENTE	POCHESCI FABIO	PRESENTE
CAPPELLINI MARCO	PRESENTE	ROMAGNOLI CRISTIAN	ASSENTE
QUAGLIA SERENA	PRESENTE	GELPI ALESSANDRO	PRESENTE
DEL SIGNORE ELEONORA	PRESENTE	PERFILI SARA	PRESENTE
DE FILIPPIS VALERIA	PRESENTE		

Totale Presenti 12 Totale Assenti 1

Essendo legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Signor **FAUSTO GIULIANI** nella sua qualità di Presidente
 - Assiste **DOT.T.SSA ROSA MARIANI** la quale provvede alla redazione del presente verbale.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della deliberazione:

I responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

I responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

Il Sindaco Fausto Giuliani introduce il sesto punto iscritto all'ordine del giorno.
L'Assessore **Valeria De Filippis** illustra il contenuto della proposta in oggetto.

L'intervento, come anche tutti quelli della seduta è oggetto di ripresa video con un sistema che ne consente la visione sul canale youtube e la pubblicazione nell'apposita sezione del sito ufficiale del Comune di Colonna dedicata all'archivio delle registrazioni video consiliari.

La discussione è riportata nel verbale di resoconto stenotipato allegato al presente atto e da intendersi qui integralmente richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che, in coerenza con le indicazioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328, gli art.li 4, 5 e 6 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, concernenti gli obiettivi e i principi perseguiti dal sistema integrato della programmazione regionale in campo socio-assistenziale, tendono a promuovere:

- a) la realizzazione di forme associative tra i comuni a livello distrettuale per la programmazione degli interventi socio-assistenziali;
- b) l'integrazione tra gli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari;
- c) la creazione di un sistema a rete dei servizi;
- d) la qualificazione degli interventi e dei servizi che devono rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini;
- e) la ricomposizione dei finanziamenti all'interno dei distretti socio-sanitari, allo scopo di ottimizzare la spesa;

VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11:

- l'art. 35, comma 2, che individua nella gestione associata delle funzioni amministrative sociali a carico dei Comuni, la modalità attraverso la quale perseguire l'efficacia e l'efficienza del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, anche al fine di garantirne il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari erogati dal servizio sanitario regionale;
- l'art. 43, che ha identificato il Distretto socio-sanitario quale ambito territoriale ottimale all'interno del quale i Comuni esercitano in forma associata le proprie funzioni sociali, utilizzando le forme associative di cui al titolo II, capo V, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero la Convenzione di cui all'art. 30, il Consorzio di Funzioni di cui all'art. 31 e l'Unione di Comuni di cui all'art. 32;

PRESO ATTO, a seguito della mappatura condotta dalla competente struttura regionale circa le situazioni istituzionali dei singoli distretti socio-sanitari, che lo strumento associativo più diffuso è la Convenzione ai sensi del sopra citato art. 30, adottata dai Comuni compresi nei distretti socio-sanitari sulla base dello schema approvato dalla Regione Lazio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale dell'11 dicembre 2018, n. 792, con la quale è stato aggiornato lo schema tipo di Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali nei distretti socio-sanitari a suo tempo approvato con deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 395;

DATO ATTO che il Comune di Grottaferrata, unitamente ai Comuni di Colonna, Monte Porzio Catone, Frascati, Monte Compatri, Rocca di Papa e Rocca Priora fa parte dell'ambito territoriale del Distretto RM6.1;

DATO ATTO, altresì, che con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 13 del 9.09.2019, i Comuni sopra elencati hanno espresso la volontà di confermare la piena e integrale associazione delle funzioni di programmazione e realizzazione degli interventi di natura sociale e socio-sanitaria delle quali sono titolari, ad eccezione di quelle che specifiche disposizioni di legge riservino in capo esclusivo ai Comuni;

CONSIDERATO, altresì, che l'Ente Capofila individuato per la gestione associata dei servizi sociali regolata dalla Convenzione, di cui all'art. 7, è il Comune di Grottaferrata;

RITENUTO necessario approvare lo schema di Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 per la gestione associata dei servizi sociali tra il Comune di Grottaferrata e gli altri Comuni del Distretto socio sanitario RM6.1, che consta di numero 14 articoli, allegata al presente atto (Allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri di cui all'art.49 TUEL;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

CON VOTI espressi come segue:

presenti: 12

Favorevoli: all'unanimità

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

per le motivazioni come sopra riportate,

1. **DI APPROVARE** l'allegata Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto RM6.1, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e comprendente n. 14 articoli (Allegato A).
2. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere l'allegata Convenzione in qualità di legale Rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI espressi come segue:

presenti: 12

Favorevoli: all'unanimità

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs.vo n. 267/2000

Allegati:

- verbale di resoconto stenotipato (allegato n. 1)
- Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali. Distretto Socio-Sanitario RM6.1 (allegato A)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

COLONNA, li 16/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ALESSANDRO STOCCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COLONNA, li 19/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
DR. ANDREA STORANI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
FAUSTO GIULIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 01/10/2019, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune ed è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

**CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.1**

*I Comuni di Colonna, Frascati, Grottaferrata, Mont Porzio Catone,
Monte Compatri, Rocca di Papa e Rocca Priora*

Viste le deliberazioni dei Consigli Comunali di Colonna n. _____ del _____, Frascati n. _____ del _____, Grottaferrata n. _____ del _____, Monte Porzio Catone n. _____ del _____, Monte Compatri n. _____ del _____, Rocca di Papa n. _____ del _____, Rocca Priora n. _____ del _____, che ne hanno approvato lo schema, delegandone alla sottoscrizione i rispettivi Sindaci/Assessori ai Servizi Sociali,

convengono tra loro quanto segue:

**Articolo 1
Obiettivi**

1. La presente Convenzione si prefigge di addivenire, entro il termine di durata indicato all'art. 13, alla piena e integrale associazione delle funzioni di programmazione e realizzazione degli interventi di natura sociale e socio-sanitaria delle quali sono titolari i Comuni del distretto socio-sanitario RM 6.1, ad eccezione di quelle che specifiche disposizioni di legge statale o regionale riservino in capo esclusivo ai Comuni.
2. Obiettivi strategici della presente convenzione sono:
 - la realizzazione in forma associata di tutti i servizi ed interventi rientranti nelle tipologie elencate dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
 - l'esercizio in forma associata di tutte le attività funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 35, 3° comma della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, anche al fine di garantirne il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari erogati dal sistema sanitario regionale;
 - l'erogazione e la distribuzione efficiente ed omogenea di servizi e prestazioni ai cittadini dei Comuni del distretto, in coerenza con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione;
 - il potenziamento della qualità dei servizi e lo sviluppo di economie di scala, attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

**Articolo 2
Oggetto**

1. I Comuni di Colonna, Frascati, Grottaferrata, Mont Porzio Catone, Monte Compatri, Rocca di Papa e Rocca Priora, ricompresi ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, nel distretto socio-sanitario RM 6.1, convengono di esercitare in forma associata la programmazione e la gestione degli interventi espressione delle loro funzioni sociali concernenti:

- a) i servizi compresi nei Piani Sociali di Zona di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 e quelli ulteriori specificamente elencati dalla presente convenzione, quali:
- interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
 - prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
 - informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.
2. In particolare, sottoscrivendo la presente convenzione, i Comuni sopra menzionati in forma associata:
- a) pianificano, progettano e realizzano gli interventi e i servizi del sistema integrato, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni sociali;
 - b) coordinano ed integrano i servizi sociali a valenza sanitaria con quelli sanitari a valenza sociale erogati dal distretto sanitario;
 - c) concorrono alla programmazione sociale regionale secondo le modalità previste nell'articolo 47 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11;
 - d) provvedono alla dislocazione dei servizi e delle strutture eroganti prestazioni sociali e socio-sanitarie sul territorio distrettuale;
 - e) definiscono criteri uniformi per l'accesso dei cittadini ai servizi e per la redazione di apposite graduatorie distrettuali;
 - f) provvedono all'autorizzazione, all'accreditamento ed alla vigilanza dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, ai sensi della legislazione regionale vigente;
 - g) determinano la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, sulla base dei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale;
 - h) promuovono la partecipazione delle comunità locali, delle famiglie, delle persone e dei soggetti del terzo settore alla programmazione, alla realizzazione e alla valutazione del sistema integrato;
 - i) valutano la qualità, l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi, a tal fine istituiscono elenchi di soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare e adottano strumenti per la semplificazione amministrativa;
 - l) coordinano le politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative;
 - m) assolvono in forma coordinata i debiti informativi di carattere nazionale e regionale, trasmettendo in particolare alla Regione dati sui bisogni e sull'offerta di servizi e strutture socio-assistenziali, ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali.
3. Le attività oggetto della convenzione si basano sui principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale e sono rivolte a garantire il pieno rispetto dei diritti nonché il sostegno delle persone, delle famiglie, delle formazioni sociali e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale e devono essere gestite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
4. Attraverso la presente convenzione, i Comuni delegano l'Ente di seguito individuato quale capofila all'analisi del fabbisogno di servizi, alla programmazione, gestione e valutazione degli interventi di cui al comma 1, nonché alla sottoscrizione, previa apposite deliberazioni del Comitato Istituzionale di cui all'art. 4, di ulteriori atti vincolanti per il distretto socio-sanitario, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione per il sovrambito individuato dalla deliberazione della giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, e della Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria, di cui alla deliberazione della giunta regionale del 4 marzo 2018, n. 149.

Articolo 3

Finalità operative

La gestione associata dei servizi sociali è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza;
- b) favorire il benessere e lo sviluppo psicofisico;

- c) promuovere la realizzazione dei progetti di vita;
- d) individuare e assicurare standard omogenei nell'erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i cittadini degli enti convenzionati;
- e) tutelare l'inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;
- f) rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche;
- g) garantire e rinforzare l'inserimento nelle reti sociali e territoriali;
- h) favorire l'integrazione tra le istituzioni per la gestione dei servizi e degli interventi a socio-sanitaria.

Articolo 4

Servizi sociali distrettuali

Sono programmati e gestiti in forma associata a livello distrettuale:

- a. i servizi costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai sensi dell'art. 22, comma 4, L. n. 328/2000;
- b. i servizi che per loro natura necessitano un elevato livello di integrazione socio-sanitaria, definiti dall'art. 3-septies del d. lgs. 502/92;+
- c. i servizi per i quali la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, la programmazione regionale o la presente convenzione stabiliscano la gestione associata, di cui alla lett. a dell'art. 2;
- d. l'insieme delle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni del distretto, ad eccezione di quelle che specifiche disposizioni di legge statale o regionale riservino in capo esclusivo ai Comuni.

Articolo 5

Comitato Istituzionale

1. Il Comitato composto dai sindaci dei Comuni *[e dai presidenti delle Unioni o delle Comunità Montane]* aderenti alla convenzione, o da loro delegati è l'organo di indirizzo e programmazione dei servizi e degli interventi gestiti dai Comuni in forma associata a livello di distretto socio-sanitario, che:

- a) stabilisce gli indirizzi e le direttive per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione locale del sistema integrato dei servizi sociali;
- b) delibera la sottoscrizione della Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria con la ASL di riferimento, verificandone l'attuazione;
- c) formula pareri per il Programma delle Attività Territoriali, limitatamente agli interventi di rilevanza socio-sanitarie;
- d) approva il Piano Sociale di Zona, che nella parte relativa all'integrazione socio-sanitaria coincide con il Programma delle Attività Territoriali;
- e) in composizione integrata con il Direttore Generale della ASL di riferimento, stabilisce adeguate forme di collaborazione ai fini dell'attuazione dell'integrazione socio-sanitaria;
- f) approva il documento economico-finanziario preventivo annuale della gestione associata;
- g) stabilisce il budget integrato di programmazione, funzionale all'attuazione della Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria;
- h) coinvolge nell'ambito dei processi di programmazione le organizzazioni del terzo settore, le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato presenti sul territorio, per la formulazione di pareri e proposte;
- i) individua le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, stabilendone la ripartizione tra gli Enti convenzionati, secondo le modalità definite dalla deliberazione della giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751;
- l) individua soggetti pubblici o privati, con i quali sottoscrivere accordi volti al potenziamento degli strumenti gestionali e delle risorse finanziarie a disposizione del distretto;
- m) adotta strumenti regolamentari funzionali alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nel distretto, quali in particolare:
 - 1) il regolamento di funzionamento del Comitato Istituzionale;
 - 2) il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano;
 - 3) il regolamento di contabilità della gestione delle risorse finanziarie relative ai servizi distrettuali;

- 4) il regolamento per l'accesso ai servizi sociali distrettuali e per la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 - 5) il regolamento disciplinante criteri e modalità per l'istituzione e la gestione del Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona, ai sensi della deliberazione della giunta regionale del 28 febbraio 2017, n. 88.
2. Il Comitato Istituzionale delibera in merito a ogni questione ritenuta d'interesse comune degli Enti convenzionati, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee per tutti i soggetti convenzionati.
 3. Il Comitato Istituzionale esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle spese per le attività oggetto della convenzione e per la promozione di particolari iniziative, definendo il budget a tal fine necessario e individuando entità e criteri della partecipazione finanziaria ai servizi distrettuali da parte degli Enti convenzionati.
 4. Attraverso una costante consultazione con l'Ufficio di Piano, il Comitato Istituzionale valuta la domanda e l'offerta dei servizi sociali nell'ambito territoriale, attuando modalità di concertazione con le OO.SS. e gli organismi del terzo settore.
 5. Le deliberazioni del Comitato Istituzionale sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto, secondo un meccanismo di voto ponderato in base al quale i voti complessivi sono ripartiti per il 60% su base capitaria per singolo Comune e per il 40% proporzionalmente alla popolazione residente in ciascun Comune, risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile.
 6. Ai lavori del Comitato Istituzionale possono essere invitati i Segretari comunali, i dirigenti ed i funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali e del Terzo Settore di volta in volta interessati.

Articolo 6

Obblighi dei Comuni

1. I Comuni convenzionati si impegnano ad assicurare l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi.
2. I Comuni convenzionati si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le risorse finanziarie necessarie a far fronte a tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione e dalla Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria;
3. Ciascuno dei Comuni convenzionati provvede al trasferimento delle somme poste a proprio carico entro i termini indicati all'art. 10;
4. Ciascun Comune provvede ad inoltrare entro il 30 aprile di ogni anno i debiti informativi di carattere nazionale e regionale, trasmettendo al Comune Capofila i dati sui bisogni e sull'offerta di servizi e strutture socio-assistenziali, al fine di acquisire tutti i dati necessari alla raccolta dei flussi informativi per l'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali.

Articolo 7

Comune o Ente capofila

1. Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla convenzione è individuato quale Comune o Ente capofila delegato alla gestione, attraverso l'Ufficio di Piano di cui all'articolo 7, di tutti i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei Comuni ed Enti del distretto socio-sanitario, secondo la propria disciplina interna, il Comune di Grottaferrata.
2. Il Comune o Ente capofila, tramite l'Ufficio di Piano di cui all'articolo 7, può negoziare e contrattare forniture di servizi e prestazioni, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.
3. Per l'affidamento dei servizi oggetto della presente convenzione, il Comune o Ente capofila opera quale Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 37 comma 4, lettera b), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi della Centrale di Committenza o della Stazione Unica Appaltante da esso eventualmente già individuata.
4. Nel periodo di vigenza della presente convenzione la modifica del Comune o Ente capofila potrà avvenire solo qualora quello da essa individuato non fosse in grado di assicurare la continuità nella gestione dei servizi a causa di una sopravvenuta deliberazione dello stato di dissesto finanziario. In tal caso, il nuovo Comune o Ente capofila è tempestivamente individuato dal Comitato Istituzionale.

Articolo 8

Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano costituisce l'ufficio comune della presente convenzione, con compiti di programmazione e gestione dei servizi oggetto della convenzione.
2. L'Ufficio di Piano è una struttura tecnico-amministrativa gerarchicamente autonoma, stabilmente incardinata presso il Comune capofila, e necessariamente dotata di risorse umane con competenze sia amministrativo-contabili, sia tecniche legate allo specifico campo dei servizi sociali.
3. Il funzionamento e l'organizzazione dell'Ufficio di Piano sono disciplinati da apposito regolamento da adottarsi da parte del Comune o Ente capofila, previa deliberazione del Comitato Istituzionale, sulla base dell'apposito schema di cui all'allegato 2 dalla deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751.
4. L'Ufficio di Piano provvede tra l'altro, in nome e per conto di tutti i soggetti convenzionati, ai seguenti compiti fondamentali:
 - a. predisposizione e attuazione del Piano Sociale di Zona;
 - b. gestione delle risorse finanziarie per l'attuazione del Piano Sociale di Zona;
 - c. erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale a livello distrettuale;
 - e. cura dei rapporti con le strutture della Regione competenti in materia di politiche sociali;
 - f. cura dei rapporti con i soggetti, pubblici e privati, operanti nel distretto in ambito sociale e con gli enti del Terzo Settore;
 - g. rilevazione dei bisogni e mappatura dell'offerta dei servizi e strutture sul proprio territorio;
 - h. attuazione di un costante monitoraggio sull'attuazione degli interventi;
 - i. raccolta dei dati della presa in carico e adempimento degli obblighi informativi previsti dalle leggi nazionali e regionali e a quelli connessi alla realizzazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali.
5. Il coordinatore dell'Ufficio di Piano è componente di diritto dell'Ufficio socio-sanitario integrato, all'interno del quale opera per il raggiungimento degli obiettivi per l'integrazione socio-sanitaria fissati nel Piano Sociale di Zona e nel Piano delle Attività Territoriali.

Articolo 9

Risorse umane

1. Le risorse umane operanti ai fini dell'attuazione della presente convenzione sono costituite da:
 - a) personale dipendente dei Comuni, Unioni di Comuni o delle Comunità Montane, sia a tempo indeterminato che determinato;
 - b) personale reclutato in base ad altre forme contrattuali, nel rispetto delle vigenti normative.
2. La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano è definita nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano, in coerenza con i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751 e del 5 febbraio 2019, n. 65.

Articolo 10

Risorse finanziarie

1. I Comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione dei servizi e degli interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie idonee ad assicurare il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio.
2. Le risorse di cui al comma precedente concorrono a costituire il budget di distretto, unitamente a quelle assegnate, in via sussidiaria e perequativa, dalla Regione Lazio e a quelle provenienti dallo Stato e dall'Unione Europea.
3. Al budget di distretto possono contribuire su base volontaria ulteriori soggetti pubblici o privati, attraverso gli opportuni strumenti patrizi previsti dalla normativa vigente, la cui adozione sia espressamente deliberata dal Comitato istituzionale.

4. Le quote di partecipazione finanziaria degli Enti convenzionati al budget di distretto sono definite annualmente nel documento di previsione contabile e programmatica di cui al successivo art. 11 e comunque nella misura minima di euro 1 (uno) ad abitante.

5. Ogni ente associato iscrive nel proprio bilancio di previsione, entro il 31 dicembre di ogni anno, tutte le risorse finanziarie da trasferire al Comune Capofila, necessarie a far fronte alle attività svolte in forma associata.

6. Entro il 30 aprile di ciascun anno, in base all'approvazione del piano economico finanziario preventivo di cui all'art. 11, i Comuni convenzionati provvedono a liquidare al Comune Capofila un'anticipazione del 50% sulle somme di rispettiva spettanza per l'esercizio in corso.

7. Entro 30 giorni dalla presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo i Comuni associati provvedono a liquidare il saldo delle somme di rispettiva spettanza a titolo di contribuzione annuale.

Articolo 11

Previsioni contabili e programmatiche

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei Bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno, il Comitato Istituzionale approva un documento economico-finanziario preventivo annuale della gestione associata, articolato in entrate e uscite, che obbligatoriamente contiene l'indicazione dei trasferimenti comunali e regionali, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità.

2. Il documento contiene una dettagliata relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle modalità di realizzazione, sui sistemi di affidamento dei servizi da esternalizzare e sui relativi costi.

3. Il documento, una volta approvato, viene trasmesso ai Comuni associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il presupposto per l'iscrizione delle risorse di rispettiva competenza nei bilanci annuali degli enti convenzionati.

4. L'Ufficio di Piano si impegna a verificare l'andamento dei costi e delle spese in corso di esercizio, sottoponendo eventuali varianti o assestamenti del Piano all'approvazione del Comitato Istituzionale, con le stesse modalità della sua approvazione.

5. L'Ente Capofila registra sugli appositi capitoli di bilancio le entrate e le spese sulla base di atti di accertamento e di impegno adottati dall'Ufficio di piano.

Articolo 12

Rendiconto di gestione

1. Il rendiconto annuale dei servizi associati è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo dei risultati della gestione annuale, in coerenza con il bilancio dell'Ente capofila.

2. Prima dell'invio alla Regione Lazio della rendicontazione degli interventi attuati, nel rispetto delle scadenze da essa stabilite, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano trasmette al Comitato Istituzionale il documento contabile consuntivo della gestione finanziaria dell'esercizio. Sulla base delle evidenze contabili del Comune o Ente capofila, il Comitato Istituzionale provvede ad approvare, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il documento contabile consuntivo annuale del distretto socio-sanitario.

Articolo 13

Durata e recesso

1. La Convenzione ha durata di 5 anni decorrente dalla data della stipula della stessa, e dovrà essere rinnovata nel corso dell'ultimo semestre di vigenza, seguendo la medesima procedura adottata per la sua prima sottoscrizione.

2. L'esercizio operativo della gestione associata dei servizi, da parte del nuovo Ente Capofila, decorrerà dalla data individuata dal Comitato Istituzionale successivamente alla stipula della presente convenzione.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'Ente capofila ne invia copia alla Direzione Regionale competente per materia.

4. Il recesso di uno o più Comuni dalla convenzione non ne determina lo scioglimento.

5. I Comuni recedenti cessano di essere destinatari dei servizi distrettuali di cui all'articolo 4.

Articolo 14
Controversie

Ove insorgessero controversie sulle modalità di gestione associata, ovvero nel caso di mancata sottoscrizione o recesso di un Comune dalla convenzione, ciascuno degli Enti sottoscrittori può richiedere l'attivazione di un apposito tavolo presso la Regione Lazio, al fine della regolazione e composizione delle controversie. La Regione Lazio può provvedere alla definizione della questione sottoposta attraverso pareri, ovvero, ove ne ricorrano le condizioni a termini di legge, tramite propri atti deliberativi.

Sottoscrivono in data _____:

Il Sindaco del Comune di Grottaferrata – Ente capofila

Il Sindaco del Comune di Colonna

Il Sindaco del Comune di Frascati

Il Sindaco del Comune di Monte Porzio Catone

Il Sindaco del Comune di Monte Compatri

Il Sindaco del Comune di Rocca di Papa

Il Sindaco del Comune di Rocca Priora
